



COMUNE DI PECETTO TORINESE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



ORDINANZA

N. 28 DEL 12/09/2024

OGGETTO:

ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO IN STRADA GRIGGI MONTU'

Vista la richiesta della Società CANALE SRL con sede in Via Quartiere Militare 32, Reggio Calabria per conto di ITALGAS RETI SPA, in data 11/09/2024 protocollata al N° 0007696, con la quale si prospetta un senso unico alternato su Strada Griggi Montù per estensione rete del gas metano e nuovo allacciamento;

Considerato il nullaosta per la manomissione del suolo pubblico rilasciato dall'Ufficio LLPP del Comune di Pecetto T.se in data 25/07/2024

Richiamati gli artt. 5 e 7 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285;

Richiamato il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada emanato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;

ORDINA

L'ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA SEMAFORO O DA MOVIERI PER I GIORNI DAL 16/09/2024 AL 30/09/2024 OVVERO A FINE LAVORI DALLA ORE 08.30 ALLE ORE 17.30 IN STRADA GRIGGI MONTU'

Dovrà essere garantito il passaggio ai mezzi di soccorso, di polizia e l'accesso dei residenti. I Responsabili della Società CANALE SRL sono incaricati della tempestiva apposizione della segnaletica stradale; dovrà essere installata ulteriore segnaletica indicante il cantiere stradale che dovrà essere realizzato secondo le vigenti norme di sicurezza e codice della strada;

Il mancato posizionamento della segnaletica comporterà la revoca dell'ordinanza.

Il Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio e inserimento sul sito internet del Comune di Pecetto Torinese;

il personale dell'ufficio di Polizia Municipale, dell'Ufficio LL.PP. Comunale e gli altri - Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza - per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.

AVVERTE

che, a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per altre violazioni di legge, entro 60 giorni

dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con DPR 495/1992;
- a norma dell'art. 8 della stessa legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del Procedimento è il Responsabile del servizio polizia locale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Dott. Ettore PALLOTTI